

CTP Roma 18/1/99 n.20 sez.XLVI

TOSAP - Canone di locazione - Duplicazione di imposta - Non sussiste

La tassazione di un chiosco di ristoro posto sull'arenile comunale discende dall'art. 38 del D.LGS. n. 507/93.

---

-

#### FATTO E DIRITTO

Avverso avviso di accertamento TOSAP per l'anno 1994 propone ricorso il contribuente .

Deduce di aver acquistato l'attività di "Chiosco" dal Comune di Roma. Tale posto di ristoro È situato nell'arenile comunale dato in concessione alla Capitaneria di Porto.

Il Comune percepisce dei canoni di sub locazione e di conseguenza non può pretendere altre somme senza intercorrere in una duplicazione per il medesimo terreno, ciò in virtù dell'art. 38 del DLGS 507/93.

Si costituisce in giudizio il Comune di Roma che ribadisce la autonomia della tassa TOSAP rispetto al canone già corrisposto dal ricorrente.

Il ricorso si discute in pubblica udienza per espressa richiesta delle parti.

Osserva il Collegio che la tassa richiesta discende dall'art. 10 del comma 3 del TUFL e dall'art. 38 del D.LGS. 507/93. Non può invece rispondere circa il rapporto privatistico relativo al canone di locazione, che, se non dovuto sarà preso in considerazione in altra sede giudiziaria.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Roma, sez. 46 definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Spese compensate.